

COMUNE DI MONTERIGGIONI
(Provincia di Siena)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria
e del canone mercatale**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
Articolo 2 - Presupposto del canone.....	4
Articolo 3 - Sogetto obbligato.....	5
Articolo 4 - Funzionario Responsabile.....	6
Articolo 5 - Concessione del servizio.....	6
Articolo 6 - Tipi di occupazione.....	6
Articolo 7 - Occupazione abusive.....	7
Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza.....	8
Articolo 9 - Classificazione delle strade.....	8
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	8
Articolo 10 - Disposizione di carattere generale.....	8
Articolo 11 - Divieti generali	9
Articolo 12 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	10
Articolo 13 - Autorizzazioni.....	10
Articolo 14 - Dichiarazione.....	10
Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone.....	10
Articolo 16 - Definizione di insegna d'esercizio.....	11
Articolo 17 criteri per la determinazione del canone.....	11
Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari.....	13
Articolo 20 - Riduzioni.....	13
Articolo 21 Esenzioni.....	13
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	14
Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni	16
Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni	16
Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette	16
Articolo 25 - Consegna del materiale da affiggere.....	16
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	17
Articolo 27 - Criteri per la determinazione del canone	17
Articolo 28 - Riduzione del canone	18
Articolo 29 - Esenzione dal canone.....	18
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	
Articolo 30 – Disposizioni generali.....	19
Articolo 31 - Criteri per la determinazione del canone	19
Articolo 32 - Modalità di applicazione del canone	19
Articolo 33 - Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità .	20
Articolo 34 - Passi carrabili	21
Articolo 35 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari	21
Articolo 36 - Riduzioni.....	22
Articolo 37-Esenzioni.....	22
CAPO V – CANONE MERCATALE	24
Articolo 38 – Disposizioni generali.....	24
Articolo 39 - Disciplina del canone	24
Articolo 40 - Criteri per la determinazione del canone	25
CAPO VI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	25

Articolo 41 - Domanda di occupazione	25
Articolo 42 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione o occupazione	27
Articolo 43 - obblighi del titolare di concessione o autorizzazione	28
Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	28
Articolo 45 - Durata della concessione o autorizzazione	29
Articolo 46 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	29
CAPO VII – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO	29
Articolo 47 - Pagamento del canone.....	29
Articolo 48 - Rimborsi e compensazione	30
Articolo 49 - Ravvedimento operoso.....	30
Articolo 50 - Attività di accertamento esecutivo	31
Articolo 51 - Interessi.....	31
Articolo 52 - Sanzioni	32
Articolo 53 - Riscossione coattiva/ forzata.....	32
Articolo 54- Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo	33
Articolo 55 - Contenzioso	34
CAPO VIII– NORME FINALI	35
Articolo 56 - Normativa di rinvio.....	35
Articolo 57 - Norme abrogate.....	35
Articolo 58 - Efficacia del regolamento.....	35

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
4. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.
5. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedente dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
6. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.
7. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Articolo 2- Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si

considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.
4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 3 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione, la diffusione dei messaggi pubblicitari o richiedenti il servizio di pubbliche affissioni in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
5. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
6. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
7. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone

può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art.12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 4 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, al relativo Funzionario Responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

Articolo 5 - Concessione del servizio

1. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
2. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di concessione.
3. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato direttamente a favore del Comune, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016.
4. Le disposizioni sulla riscossione diretta si applicano anche nel momento in cui la gestione del canone sia stata affidata ad un concessionario in forza di contratto stipulato precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e che sia stato esteso alla gestione del canone ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019.
5. Al concessionario sarà garantita al fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti l'accesso ai conti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

Articolo 6 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- I. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - II. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le esposizioni pubblicitarie realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
 - le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini della determinazione del canone, alle occupazioni abusive sono applicate:
 - le stesse tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate;
 - le tariffe previste per tipologie similari, nel caso di occupazioni abusive relative alle tipologie esenti dal canone elencate nell'art. 37 del presente Regolamento.
5. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone come sopra determinato, maggiorato del 50%. A tal fine vengono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza

1. Per provvedere alla esecuzione di lavori a tutela della pubblica incolumità o del pubblico interesse, che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso - oltre alla domanda, da presentare entro 5 gg. dall'inizio dei lavori e intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione ed al pagamento del relativo canone - l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'inizio dell'occupazione al competente ufficio comunale (anche tramite fax o telegramma). L'ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di cui al precedente comma 1). In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 9- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo e per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, come riportato nell'**allegato 1** in base alla loro importanza - ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
 - I[^] cat. = 100% della tariffa base
 - II[^] cat. = 90% della tariffa base
 - III[^] cat. = 80% della tariffa base.
4. Viene, altresì, prevista una maggiorazione di 1,20 del coefficiente moltiplicatore in relazione alle tipologie di "Chioschi, Distributori Automatici, ecc." e "Ombrelloni, Tavoli, Sedie", limitatamente alle occupazioni realizzate nelle aree appartenenti alla I[^] Categoria.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 10- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
6. sono annuali le esposizioni pubblicitarie a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di una dichiarazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
7. sono temporanee le esposizioni pubblicitarie di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili;
8. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
9. le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 14 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
10. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

Articolo 11 - Divieti generali

1. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti, non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione di persone invalide e dei velocipedi.
2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree.
3. E' fatto divieto, sugli impianti pubblicitari, di utilizzare la stemma del Comune.
4. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle facciate di edifici caratterizzati dal vincolo architettonico di cui alla ex L. 1089/39, ad eccezione delle cosiddette insegne "storiche".
5. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

6. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
7. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 12 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità, l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti pubblicitari è disciplinato **nell'allegato 2** del presente regolamento

Articolo 13 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. All'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 285/92 il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata: per le strade statali, regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni
4. La collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, è subordinata al preventivo rilascio di Autorizzazione Paesaggistica Ambientale.
5. La collocazione di insegne nelle zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, è subordinata al preventivo rilascio di Autorizzazione Paesaggistica Ambientale.

Articolo 14 - Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.

Articolo 15- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto¹.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 16 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria,

¹ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 17- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore approvato dalla Giunta Comunale in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato del:
 - a) 100%per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5 mq.;
 - b) 100 %per le esposizioni pubblicitarie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - c) 100 %per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.
6. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 18- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 19- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, i coefficienti moltiplicatori sono approvati dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista dai coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista dai coefficienti moltiplicatori approvati dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista dai coefficienti moltiplicatori approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 20 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50 per cento:
 - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 21- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione e pertanto non è sottoposta al presente regolamento nei seguenti casi:
- a) le targhe non luminose di dimensione massima di m. 0.25 x 0.35, indicanti attività professionali, imprenditoriali, sanitarie e simili; le stesse dovranno essere collocate unicamente sui portoni o nelle immediate vicinanze ad altezza di sguardo dei passanti. In caso di più targhe, riferendosi a diverse attività, le medesime dovranno avere le stesse dimensioni, colore preferibilmente bronzeo o acciaio e, possibilmente, essere collocate su un porta targhe;
 - b) i cartelli di cantiere, compresa l'eventuale pubblicizzazione dei materiali edili ed impiantistici utilizzati, purché posti all'interno del cantiere di riferimento, limitatamente alla durata dello stesso e della superficie massima di mq 3 complessivi per ogni facciata o lato del cantiere;
 - c) le insegne di esercizio, supportate da telo delle dimensioni non superiori a quelle preesistenti, sui ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione degli edifici, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A condizione che il mezzo pubblicitario riguardi l'attività preclusa alla vista dal ponteggio stesso, sia collocato parallelamente al senso di marcia dei veicoli e non precluda la visibilità dei segnali stradali;
 - d) le bacheche rettangolari (dimensione massima m. 0.25 x m. 0.35) apposte sulle facciate degli edifici, una per ogni esercizio interessato, contenenti esclusivamente scritte alfanumeriche;
 - e) gli avvisi di locazione o vendita di un immobile di forma rettangolare (dimensione massima m. 0.30 x 0.21) posizionati sullo stabile cui si riferiscono a condizione che non contengano forme pubblicitarie quali riferimenti, loghi di agenzie immobiliari, intermediatori, ecc. e comunque qualsiasi segno pubblicitario in genere;
 - f) la pubblicità relativa a giornali e pubblicazioni periodiche, di forma rettangolare (dimensione massima di m. 0.40 x m. 0.50), posta sulle facciate e/o gli spazi esterni degli esercizi di vendita;
 - g) le vetrofanie e le locandine riproducenti insegne, messaggi pubblicitari e pubblicità di manifestazioni e spettacoli applicate sui fori vetrina, purché l'eventuale illuminazione delle stesse non provochi abbagliamento (dimensione massima m. 0.25 x m. 0.35);
 - h) le decorazioni e gli addobbi natalizi, che non contengano messaggi pubblicitari e non provochino abbagliamento;
 - i) le targhe non luminose reclamizzanti centri autorizzati di revisione dei veicoli delle dimensioni massime di cm. 30 x 50;
 - j) i simboli di Poste e Telegrafi, Monopoli di Stato e Farmacie;
 - k) le insegne delle Forze dell'Ordine, degli Istituti Scolastici e ospedalieri apposte sulle sedi di istituto;
 - l) un menù delle dimensioni massime di m. 1,00 x 0,80 da installare o su un cavalletto amovibile, non luminoso, per ogni pubblico esercizio o attività, da posizionare in proprietà privata, prospiciente all'entrata degli esercizi ed

- esclusivamente negli orari di apertura, o su altra idonea struttura regolarmente autorizzata;
- m) i cartelli indicanti il limite di proprietà delle dimensioni massime di mt. 0,35 x 0,25;
 - n) i manifesti, gli striscioni e gli stendardi installati per manifestazioni temporanee all'interno delle aree adibite ad esse se interdette al transito veicolare e a condizione che non siano visibili dalle strade aperte al transito, per la sola durata della manifestazione e reclamizzanti attività o associazioni o sponsor inerenti la stessa;
 - o) gli striscioni e tutte le forme pubblicitarie apposte all'interno dei campi e delle strutture sportive, purché non visibili da strade pubbliche.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 22- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, a fronte del versamento del relativo diritto.

Articolo 23- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Monteriggioni costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 24- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di

installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 25- Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati almeno due giorni lavorativi precedenti rispetto alla data prevista per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da pubbliche calamità, eventi epidemiologici, bellici o dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio,

se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27- Criteri per la determinazione del canone

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale. In mancanza di approvazione i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli nella misura del 50 per cento;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli nella misura del 50 per cento;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli nella misura del 100 per cento

Articolo 28- Riduzioni

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50 per cento è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10 per cento del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 29- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Monteriggioni e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 30– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 31 - Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - α) classificazione delle strade;
 - β) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - γ) durata dell'occupazione;

- δ) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - ε) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
 - φ) nel caso di "scavi in percorrenza" la superficie occupata sarà calcolata tenendo conto della larghezza minima di metri 2.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 32- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiore sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare
6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Articolo 33 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Articolo 34- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento².
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica

² L'articolo ripropone quanto già previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993

istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 35 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può:

- stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
- autorizzare l'occupazione del suolo pubblico in caso:
 - di esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico e culturale, tese alla valorizzazione del territorio comunale, di iniziative di carattere commerciale e pubblicitario (compresi shorts televisivi, riprese filmate e riprese fotografiche, ecc.);
 - di usi strettamente personali non collegati ad iniziative politiche, sindacali, culturali, religiose (svolgimento matrimoni, ritrovi privati, ecc),
 - di ogni altro evento eccezionale.

2. Nei suddetti casi, la Giunta Comunale – sulla base dei pareri tecnici rilasciati dai Responsabili dell'Ufficio Polizia Municipale e dell'Area Tecnica-LL.PP., oltreché della comunicazione da parte dell'Area Affari Generali che il suolo richiesto non sia già stato concesso dall'Amministrazione Comunale per altri eventi - determinerà specifici canoni con criteri omogenei da corrispondere tenendo conto della superficie, della durata, del periodo e della tipologia dell'occupazione, e facendo riferimento al valore dell'area sottratta alla collettività ed al beneficio connesso all'occupazione medesima. Tali criteri possono essere stabiliti preventivamente dalla Giunta comunale, in via generale, ferma restando la possibilità di adottare specifici canoni per i casi non disciplinati.

3. A seguito della decisione adottata dalla Giunta Comunale, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria , rilascerà l'atto autorizzatorio senza l'acquisizione di ulteriori pareri.

4. Le domande di occupazione da parte del richiedente devono pervenire almeno 60 gg. prima dell'evento, salvo urgenza.

Articolo 36- Riduzioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;
- b) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e ricreative la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
- c) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende sporgenti da bancarelle e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 30 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e pubblici esercizi la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Articolo 37- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, purché debitamente autorizzate:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni temporanee per manifestazioni od iniziative di carattere politico, sindacale, religioso, sportivo, culturale, istituzionale o a scopo benefico - promosse da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro - purché regolarmente autorizzate; in tal caso, il legale rappresentante delle associazioni interessate deve rilasciare dichiarazione attestante il possesso dei sopracitati requisiti richiesti per l'esenzione;
 - c) le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative di carattere politico, sindacale, religioso, assistenziale e celebrative del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore;
 - d) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e coperture di durata non superiore ad una giornata;
 - e) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - k) le occupazioni che non si protraggono per più di 60 minuti;
 - l) vasche biologiche;
 - m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;

- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- r) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- s) Le occupazioni per traslochi o per manutenzione del verde con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata complessiva non superiore a dieci ore;
- t) Le occupazioni effettuate da ditte che hanno in appalto lavori commissionati dal Comune, limitatamente agli stessi ed alle aree interessate;
- u) Le occupazioni di suolo pubblico costituite da innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici esercizi;
- v) Il commercio ambulante itinerante;
- w) Le occupazioni per le quali le occupazioni per le quali sia stato ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale con atto della Giunta Comunale e, comunque, per attività svolte non ai fini di lucro;
- x) le occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, impianti pubblicitari ecc.).

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 38– Disposizioni generali

1. È istituito, su tutto il territorio comunale, a fronte del versamento del relativo diritto, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837 L. 160/2019.
2. Il canone di cui al comma 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al capo IV del presente regolamento e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, la TARI di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 L. 147/2013.

Articolo 39 – Disciplina della concessione

3. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

4. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area.

Articolo 40- Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato 2 del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva di cui, ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
7. Alla tariffa di base giornaliera viene applicata la riduzione del 50% dei coefficienti moltiplicatori tenuto conto della classificazione delle strade.

CAPO VI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Articolo 41- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende richiedere nel territorio comunale, la concessione, l'autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al

demanio o al patrimonio indisponibile nonché l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate o il servizio di pubbliche affissioni, a carattere annuale, temporanea o giornaliera, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni annuali deve essere inoltrata 40 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee o giornaliere deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare, anche tramite documentazione tecnica e/o fotografica;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) gli estremi delle eventuali e preventive autorizzazioni – comprese quelle edilizio – urbanistiche – inerenti l'occupazione richiesta, rilasciate dai competenti uffici/organismi;
 - h) L'espressa dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - i) L'espressa dichiarazione di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi causati dall'occupazione.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento
8. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune
9. Coloro che – muniti di regolare titolo per lo svolgimento di tale attività – esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che effettuano delle brevi fermate

per operazioni di carico e scarico della merce, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione

Articolo 42- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione o occupazione

1. L'Ufficio ricevente assegna le domande di occupazione, autorizzazione e concessione ai competenti Uffici Comunali per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari, è
 - a) di 40 giorni dalla data di presentazione della domanda a carattere annuale
 - b) di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda a carattere temporanea o giornaliera
3. Qualora la domanda di occupazione sia presentata tramite l'Ufficio SUAP, il termine massimo per il rilascio è quello antecedente il giorno fissato per la conclusione del "Procedimento Unico".
4. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta oppure uno degli Uffici interessati ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro un congruo termine, con nota scritta da rimettere per conoscenza anche agli altri Uffici interessati. In tale situazione il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine previsto, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.
6. Gli atti di concessione, autorizzazione o occupazione sono rilasciati:
 - a) per le occupazioni temporanee o giornaliere: dal Responsabile dell'Area Polizia Municipale;
 - b) per le occupazioni annuali: dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e dal Responsabile dell'Area Polizia Municipale;
 - c) per le occupazioni relative a manomissione del suolo: dal Responsabile dell'Area Tecnica-Lavori Pubblici;
7. L'atto di cui ai precedenti commi è rilasciato dal competente Responsabile previa acquisizione:
 - a) dei pareri favorevoli dei Servizi Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Urbanistica;
 - b) della comunicazione da parte dell'Ufficio competente dell'entità del relativo canone di occupazione;
 - c) della comunicazione da parte dell'Area Affari Generali che il suolo pubblico di cui trattasi non è, nel periodo di occupazione richiesto, interessato da qualunque altro evento già autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
8. I suddetti pareri/comunicazioni devono pervenire al soggetto autorizzato al rilascio che concede l'autorizzazione almeno 10 giorni prima del termine previsto dal comma 2 del presente articolo

9. Le occupazioni permanenti del sottosuolo, effettuate con cavidotti, condotte, tubazioni e simili, per l'effettuazione delle quali è prevista anche la manomissione del suolo pubblico, sono autorizzate con unico atto.

Articolo 43- Obblighi del titolare di concessione o autorizzazione

1. Il titolare di concessione e/o autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione o l'autorizzazione e darne immediata comunicazione all'Amministrazione in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione o della autorizzazioni;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
 - f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi causati dall'occupazione
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda), il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione indicando gli estremi dell'atto in questione.

Articolo 44- Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione o concessione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione o concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre autorizzazioni o concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
- a. il mancato versamento del canone di autorizzazione o concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione o concessione;
 - c. la violazione alla norma di cui all'art. 43 comma 1 lettera d)
2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione o concessione:
- a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

- c. La rinuncia alla richiesta presentata da comunicare entro 5 giorni precedenti la data della rinuncia stessa
3. Se i mezzi pubblicitari non sono ancora stati apposti, la rinuncia espressa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, attribuiscono al soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari il diritto al rimborso del canone versato.
4. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione non sono rimborsabili.

Articolo 45- Durata della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione a carattere annuale hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno del loro rilascio e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno qualora non intervenga provvedimento di modifica, sospensione, revoca da parte dell'Amministrazione Comunale oppure comunicazione di disdetta - da presentare almeno un mese prima della scadenza - da parte del contribuente o del Comune.
2. I provvedimenti di concessione o autorizzazione temporanea hanno validità fino alla scadenza prevista nell'atto stesso. Per le occupazioni temporanee il concessionario può presentare, almeno 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata ed i motivi per i quali la proroga stessa viene richiesta.
3. La rinuncia da parte del concessionario all'occupazione permanente o temporanea, non dà, comunque, diritto al rimborso del canone.

Articolo 46- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.

CAPO VII RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Articolo 47- Pagamento del canone

1. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste da normativa vigente.
2. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico o esposizioni pubblicitarie a carattere annuale va corrisposto annualmente, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, e non è soggetto ad alcun frazionamento.
3. Il canone per le occupazioni temporanee va corrisposto all'atto del rilascio dell'autorizzazione

4. Il canone mercatale va corrisposto annualmente sulla base delle tariffazioni deliberate annualmente dalla Giunta Comunale e ai sensi del comma 843 art.1 Legge 160/2019.
5. Il versamento del canone mercatale è effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, fatte salve, nelle more della sua introduzione, le altre modalità di pagamento che rendano comunque possibile l'incasso diretto da parte dell'Ente, come disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. È ammessa la possibilità del versamento in due rate aventi scadenza **31** gennaio e 30 giugno qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
7. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di canone temporanea, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti/temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 48- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 49 -Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 50 – Attività di accertamento esecutivo

1. Il canone è accertato quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
2. L'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile del servizio/procedimento.
3. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento, l'accertamento indicato nel precedente comma 3 è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.
4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento formata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
5. L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
6. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.
7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Articolo 51– Interessi

1. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base

giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

Articolo 52 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
4. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ente impositore, o del Concessionario che gli subentra, come individuato nel presente Regolamento.

Articolo 53 – Riscossione coattiva/forzata

1. Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.
2. Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 si avvalgono per la riscossione delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (fermo amministrativo, pignoramento diretto presso terzi e pignoramento immobiliare), così come disposto dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48bis del medesimo decreto (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).
3. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto degli atti esecutivi notificati dall'Ente impositore, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.
4. Per gli atti di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione esecutiva, la riscossione delle somme accertate viene affidata dall'Ente impositore al soggetto legittimato alla riscossione forzata (Agenzia Entrate-Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997), fatta salva la possibilità per di attivare la riscossione in proprio.

5. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta impugnazione, il Funzionario Responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avuto riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
6. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme indicate negli atti di cui ai commi precedenti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata anche prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata direttamente dall'Ente impositore.
7. Il termine di sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, o di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
8. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa, con raccomandata semplice o posta elettronica, il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
9. Tuttavia, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'atto, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa.
10. Per il recupero di importi fino a € 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto riscossore deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
11. In deroga all'art. 1, comma 544 L. 228/2012, per il recupero di importi fino a € 1.000,00 il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
12. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art 50 D.P.R. 602/1973.

Articolo 54 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

1. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti costi:
 - oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:
 - a) 3 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;
 - b) 6 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;

- spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;
 - costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.
2. I costi individuati nel presente articolo si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, relative ad atti di accertamento notificati fino al 31 dicembre 2019.
 3. In attesa dell'approvazione degli appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 1, comma 806 L. 160/2019, L'Ente impositore è tenuto a controllare il rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, la validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché le condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.
 4. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
 5. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
 6. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 D.P.R. 602/1973.
 7. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli Enti Locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 24, lett. b) D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005.

Articolo 55 – Contenzioso

1. Tutti gli atti di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria possono essere impugnati avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace e Tribunale), in base alla competenza per valore del Giudice (come modificata dalla L. 99/2009), da individuarsi, per quanto riguarda la competenza territoriale, con riferimento al luogo in cui gli atti sono stati emessi.

CAPO VIII - NORME FINALI

Articolo 56 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 57 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 58 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2021, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Allegato 1

- classificazione delle strade

Allegato 2

- Disciplina dei mezzi pubblicitari
- Ubicazione dei mezzi pubblicitari

ALLEGATO 1
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

CATEGORIA I[^]

- Interno cerchia muraria Castello di Monteriggioni
- Abbadia Isola: Centro storico

CATEGORIA II[^]

- Castello di Monteriggioni: zona esterna alla cerchia muraria
- Abbadia Isola: zona esterna al centro storico
- Località Strove
- Località Lornano
- Località Santa Colomba

CATEGORIA III[^]

- Tutte le zone del territorio comunale con esclusione di quelle incluse nelle Categorie I[^] e II[^].

ALLEGATO 2

DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari e collocazione

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme (statiche, luminose, spinta del vento, riflettanza/abbagliamento ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice della strada. Devono comunque essere rispettate tutte le specifiche norme in materia.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento.
6. All'interno dei centri abitati la quota non deve recare pericolo a persone e cose e pertanto non deve essere inferiore a m 2,20. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata, sulle strade extraurbane tale quota non deve essere minore di 6 m.
7. Per i segni orizzontali reclamistici si applica quanto disposto dall'articolo 51, comma 9, del DPR495/92.
8. Gli orologi pubblicitari, se ammessi, possono contenere un messaggio pubblicitario di dimensioni massime pari a mq. 0,7.

9. Nell'intero territorio comunale sono vietati:

a) insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari:

- i) uniti a cartelli toponomastici e segnaletica stradale in genere, nonché di segnaletica per sosta Bus o simili;
- ii) posizionati su alberi;
- iii) uniti ad indicazioni di direzione o di distanza;
- iv) se integrati da sorgenti luminose abbaglianti e non in aderenza di facciata;
- v) se integrati da luci aventi colori semaforici o segnaletici;
- vi) se costituiti o integrati da illuminazioni policrome, anche a tappeto di linee o di punti ovvero con la possibilità di intermittenza;
- vii) se alterano gli elementi architettonici di facciata, parapetti, balconi etc.;
- viii) a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aeroilluminante);
- ix) se impediscono coni di vista paesaggistico-ambientali;

b) mezzi pubblicitari luminosi e illuminati a messaggio plurimo e/o variabile, ad intermittenza o similari;

c) cartelli e altri mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004;

d) cartelli illuminati a luce diretta o riflessa o schermata;

10. Sono fatte salve le previsioni di cui al Regolamento Edilizio Comunale in materia di mezzi pubblicitari, loro dimensioni e caratteristiche tecniche.

2. Insegne di esercizio

1. Per gli impianti pubblicitari installati all'interno del perimetro dei centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, si osservano le dimissioni stabilite dal presente articolo:

a. Nelle aree a prevalente funzione produttiva e/o commerciale (così individuate ai sensi del Piano Strutturale e agli artt. 33 e 34 del Regolamento Urbanistico) purché in aderenza alla facciata dell'edificio e non posizionate al di sopra della linea di gronda,

possono raggiungere la superficie di 20 mq;

b. In Zone non vincolate ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 42/2004: le insegne di esercizio

non dovranno superare le dimensioni di mq 6 per facciata esterna, vetrina o ingresso,

con un limite complessivo per ciascuna attività di mq 6. Se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dalla carreggiata superiore a 1,5 m, la superficie può essere aumentata fino a mq 8, per facciata esterna, vetrina o ingresso, con un limite complessivo per ciascuna attività di mq 8;

c. In Zone vincolate ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 42/2004: le insegne di esercizio non dovranno superare le dimensioni di mq 4 per facciata esterna, vetrina o ingresso, con un limite complessivo per ciascuna attività di mq 4.

Se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, la superficie potrà essere aumentata fino a mq. 6 per facciata esterna, vetrina o ingresso, con un limite

complessivo per ciascuna attività di mq6;

3 – Pre - insegne

1. Per i segnali di indicazione delle attività (pre-insegne) si intende riportate quanto disposto dal Codice delle Strada.
2. Le frecce di orientamento devono essere posizionate secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso:
 - a) frecce diritto;
 - b) frecce indicanti a sinistra;
 - c) ultimo le frecce indicanti a destra;

4 – Cartelli

1. All'interno dei centri abitati, tutti i cartelli pubblicitari, se ammessi, devono essere uniformati nei sostegni, con unico pannello di forma rettangolare di dimensione massima di m 2,00 x 1,40; se a poster di forma rettangolare con superficie massima mq 3,00.
 2. Nelle aree a prevalente funzione produttiva e/o commerciale (così individuate dal Piano Strutturale e agli artt. 33 e 34 del Regolamento Urbanistico) purché in aderenza alla facciata dell'edificio e non posizionate al di sopra della linea di gronda, possono raggiungere la superficie di 20 mq.

5 – Segnali turistici e di territorio

1. L'Amministrazione Comunale dopo aver redatto uno specifico progetto, se del caso di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, installa la segnaletica fino alle zone industriali, artigianali, commerciali, etc.
2. I segnali di cui all'art. 134 del regolamento C.d.S. (segnali turistici e di territorio), possono essere autorizzati singolarmente o in un gruppo segnaletico unitario, quando ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada. Tale gruppo può contenere un massimo di sei segnali di indicazione di cui alle lettere a, b, d, e, dell'art. 134 del regolamento C.d.S., nel rispetto dei criteri di cui all'art. 128 comma 8° lettere A,B,C,D,E,F, regolamento C.d.S..
3. L'altezza dal suolo dei segnali laterali inseriti nei gruppi segnaletici unitari, quando trasversali all'asse della strada non deve essere inferiore a m.1,5; quando collocati parallelamente all'asse della strada in aderenza a fabbricati, recinzioni, pali telegrafici ecc. o sul margine interno del marciapiede, l'altezza minima dal suolo è di m.0,60.
4. Quando installati singolarmente devono rispettare le norme dell'art. 81 del regolamento al C.d.S..
5. Il gruppo segnaletico unitario e il segnale singolo, di norma va installato in posizione autonoma prima delle intersezioni, non deve interferire in alcun modo con i segnali di pericolo, prescrizione e indicazione.
6. Nessun gruppo segnaletico unitario o segnale singolo di indicazione di cui all'art. 134 del regolamento C.d.S. deve essere posizionato sulle isole spartitraffico.
7. Il soggetto interessato all'installazione ha, a carico, l'onere per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei segnali, dopo aver ottenuto preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 26 comma 3°, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

6 – Segnali industriali, artigianali e commerciali

1. Le norme di cui all'art. 10 si applicano anche all'interno delle zone industriali, artigianali e commerciali per la relativa segnaletica.

7 – Striscioni, locandine e stendardi e segni orizzontali reclamistici

1. L'uso di tele trasversali e striscioni soprassuolo, eccetto particolari situazioni di interesse pubblico, e previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale, è vietata nella zona definita dal Regolamento Urbanistico "C.S." (Centro Storico).
2. L'uso di tele trasversali soprassuolo è consentito nelle zone definite dal Regolamento Urbanistico "C.S." (Centro Storico) solo per manifestazioni o spettacoli; l'eventuale sponsorizzazione pubblicitaria deve avere superficie massima occupata di ml 2,0 x ml. 0,80;
3. Gli stendardi devono essere posati con orientamento parallelo al senso veicolare e non devono costituire ostacolo ai flussi pedonali e ciclabili ed alle operazioni manutentive degli spazi pubblici.
4. L'informazione temporanea finalizzata alla promozione pubblicitaria, per manifestazioni o spettacoli, tramite striscioni, locandine e stendardi, è vietata su strutture segnaletiche o manufatti stradali e/o architettonici; è invece consentita se dotata di supporto proprio ed autonomo, affissa su cartelli pubblicitari appositamente istituiti che devono essere rimossi da tutto il territorio comunale entro le 24 ore successive alla manifestazione. E' fatta salva l'apposizione di manifesti sui pali luce, previa autorizzazione dell'ente proprietario, escluso nella zona definita dal Regolamento Urbanistico "C.S." (Centro Storico).
5. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi con tali mezzi può essere rilasciata per il periodo di svolgimento della manifestazione o promozione cui si riferisce oltretché durante la settimana precedente e le 24 ore successive; il numero massimo di pezzi è fissato in 20, salvo diversa disposizione di Giunta.

8 – Pubblicità itinerante

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività.

9 – Stele e totem

1. Sono assimilabili del tutto a insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all'art. 48, comma 1, Reg. C.d.S.
2. Possono essere installate esclusivamente in proprietà privata, all'interno del resede in cui si svolge l'attività reclamizzata rispettando le seguenti dimensioni:
 - a) colonne pubblicitarie o totem con altezza massima consentita di mt. 3,5;
 - b) trespoli pubblicitari solo in aree pedonali, rimovibili a doppia o tripla facciata con dimensioni massime di cm. 100x70 per ogni singola faccia.

10 – Tende parasole a fini pubblicitari

1. L'uso delle tende parasole a fini pubblicitari è ammesso, ad esclusione delle zone definite dal Regolamento Urbanistico "C.S." (Centro Storico) con l'apposizione di diciture pubblicitarie applicate alla veletta frontale nel rapporto di $\frac{1}{2}$ della sua

superficie purché in applicazione delle distanze, priorità e fasce di rispetto consentite.

2. Le tende parasole possono contenere la denominazione dell'esercizio o messaggi pubblicitari relativi alla merce venduta all'interno dell'esercizio stesso.
3. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità e non dovranno oltrepassare la larghezza del marciapiede o dell'area pedonale presente.
4. In mancanza di marciapiede o passaggio pedonale, la possibilità di installazione dovrà essere valutata rispetto alla viabilità e il manufatto non dovrà mai superare i m 1,50 di aggetto.

11 – Affissioni e volantinaggio

1. Sono vietate in tutto il territorio comunale: le affissioni al di fuori degli appositi spazi dedicati alle pubbliche affissioni o convenzionati con il Comune, direttamente su muro su altri manufatti.
2. È vietato su tutto il territorio comunale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, il getto di volantini, opuscoli, foglietti, messaggi od oggetti anche a scopo pubblicitario.
3. È vietata la collocazione di volantini, opuscoli, foglietti, messaggi od oggetti sui parabrezza, sui vetri o altre parti dei veicoli.

12 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica, non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991, e successive modifiche.
2. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.
3. La pubblicità fonica è vietata:
 - a) nei Centri Storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente;
 - b) in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
4. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30.
5. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, la pubblicità fonica è vietata; è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
6. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
7. Le presenti norme non si applicano alla pubblicità fonica per attività politica o per pubblicizzare manifestazioni di interesse pubblico, a cui si applicano le diverse norme previste dalla normativa nazionale e locale.
8. E' fatto inoltre divieto di stazionare più di 5 minuti nella stessa località. Ove la pubblicità venga svolta in forma "non itinerante" il soggetto, trascorsi i 5 minuti di cui sopra, dovrà spostarsi ad una distanza di almeno mt. 200 dalla precedente.

13 – Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

1. Per quanto riguarda la pubblicità sui veicoli sono valide le prescrizioni dell'articolo 57 del DPR 495/92.

2. Fatti salvi i veicoli privati con marchi e ragioni sociali, è vietata, su tutto il territorio comunale, la sosta di veicoli con insegne pubblicitarie all'intersezione delle strade, anche se in aree di parcheggio, e fino a mt. 50 dalle intersezioni stesse.
3. Chiunque parcheggia veicoli con insegne pubblicitarie in corrispondenza di aree d'intersezione e comunque entro il limite di 50 metri dalle stesse, fatta salva l'applicazione delle norme di cui al D.Lgs.285/92, è soggetto alla sanzione amministrativa

UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1.Priorità nel posizionamento

1. In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:
 - a) **SEGNALI STRADALI**
 - i. segnali di pericolo e segnali di prescrizione
 - ii. segnali di indicazione
 - b) **SEGNALI INFORMATIVI**
 - i) segnali di nome strada e servizi d'interesse pubblico
 - ii) segnali turistici e di territorio
 - iii) segnali che forniscono informazioni utili per la guida
 - iv) segnali che indicano servizi e impianti per gli utenti della strada
 - v) segnali industria o delle attività
 - c) **MEZZI PUBBLICITARI**
 - i) pubbliche affissioni
 - ii) pubblicità fissa
2. In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socio-culturale e di informazione pubblica.

2.Posizionamento

1. All'interno del centro abitato è consentito il posizionamento di cartelli e pre-insegne con esclusione dei seguenti punti:
 - a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - e) sui ponti e sottoponti;
 - f) sui cavalcavia e loro rampe.

3.Deroghe alle distanze

1. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E e F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, purché:

a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a m. 1.00 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;

b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1.00 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;

c) vengano osservate le seguenti distanze minime:

1) mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

2) mt. 15 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

3) mt. 15 prima dei segnali di indicazioni;

4) mt. 15 dopo i segnali di indicazioni;

5) mt. 20 prima delle intersezioni (incroci);

6) mt. 15 dopo le intersezioni (incroci);

7) mt. 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;

8) mt. 15 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;

9) mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi);

10) mt. 15 dagli impianti semaforici;

11) mt. 5 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.

4. Determinazione delle visibilità degli impianti dalle strade

1. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

2. Un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.

3. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alle seguenti distanze:

a) 20 m in caso di mezzo pubblicitario sia luminoso che non luminoso posto in modo sia perpendicolare che parallelo rispetto al senso di marcia della strada in cui è posto;

b) da 20 m a 50 m in caso di mezzo pubblicitario sia luminoso che non luminoso posto perpendicolarmente al senso di marcia della strada in cui è posto;

5. Stazioni di rifornimento di carburante e aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, nonché nelle isole informative e nelle aree di pertinenza delle attività, la percentuale occupabile da cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari non può essere superiore all'5% della superficie complessiva delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio e dalle aree per isole informative e dalle aree di pertinenza delle attività, se poste lungo le strade di tipo C, D, E, ed F all'interno del centro abitato, e al 3% se poste lungo le strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Se posti in fronte di edificio o sulle recinzioni, ove consentito, il limite massimo percentuale occupabile per pubblicità (insegne escluse) o messaggi informativi, non può essere superiore all'1% della superficie di facciata o recinzione corrispondente alla singola unità immobiliare.

2. Dal computo della superficie dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area

a parcheggio posti fuori dal centro abitato. Nelle aree di parcheggio poste fuori dal centro abitato è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio presta